

**STATUTO****ART. 1 - (Denominazione - sede - durata)**

È costituito, nel rispetto del Codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Ente del Terzo Settore denominato I CANTORI DI MAROSTICA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha carattere volontario ed è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita in piena autonomia da qualsiasi Ente, sia pubblico che privato.

Ha sede legale in Marostica (VI), via Carmini n. 6, presso l'ORATORIO DEI CARMINI, e codice fiscale 91033690248.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - (Ordinamento dell'Associazione)

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I CANTORI DI MAROSTICA è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, oltre che delle relative norme di attuazione, delle leggi della REGIONE VENETO e dei principi generali dell'ORDINAMENTO GIURIDICO nazionale ed europeo.

Per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari è demandata all'Assemblea degli Associati la facoltà di adottare ogni regolamento del caso, anche di esecuzione e/o attuativo di questo Statuto.

ART. 3 - (Efficacia dell'Ordinamento associativo)

Questo Statuto costituisce, insieme ai suoi regolamenti di esecuzione e/o

attuativi, il complesso normativo fondamentale di comportamento e di gestione delle attività dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I CANTORI DI MAROSTICA.

ART. 4 - (Interpretazione dell'Ordinamento associativo)

Statuto e regolamenti sono interpretati secondo le regole del libro IV, titolo II, capo IV, sez. IV del codice civile ed i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice stesso.

ART. 5 - (Finalità ed attività dell'Associazione)

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I CANTORI DI MAROSTICA è nata dall'aggregazione spontanea di individui amanti del canto per l'impiego del loro tempo libero, e rappresenta un'aggregazione duratura, basata sulla semplice, naturale e libera partecipazione alla vita di gruppo, con la premessa, appunto, del piacere estetico del canto corale.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare attraverso le seguenti attività:

a) promuovere, sviluppare, favorire e diffondere il canto corale inteso in tutte le sue forme, quali il canto popolare, folkloristico, polifonico a cappella ed accompagnato, da camera, a voci pari, maschili e femminili;

b) eseguire, anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, il proprio repertorio;

c) promuovere contatti e scambi culturali nonché prestazioni concertistiche con altre corali e/o orchestre, sia italiane che straniere, o anche altri musicisti e/o artisti;

d) aderire ad Associazioni ed Albi di corali regionali, nazionali ed interna-

zionali;

e) valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso l'organizzazione di concerti, manifestazioni, concorsi, rassegne e ogni esibizione musicale e spettacolistica in genere, in via autonoma e con il concorso di enti ed istituzioni presenti sul territorio stesso;

f) promuovere il canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale;

g) sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli Associati, ed i Cantori in particolare, attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione ed aggiornamento;

h) stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra gli Associati, ed i Cantori in particolare, anche attraverso l'organizzazione di attività artistiche e/o ricreative;

i) organizzare convegni, seminari di studi e congressi nel campo della musica di ogni genere e delle diverse discipline artistiche;

j) organizzare e promuovere corsi di canto corale per adulti, bambini, portatori di *handicap*, alunni delle scuole di ogni ordine e grado ed appartenenti ad associazioni e sodalizi di ogni tipo;

k) produrre materiale discografico (cd, musicassette e/o altri supporti tecnologicamente idonei), nonché pubblicazioni, articoli inerenti l'attività istituzionale dell'Associazione e quant'altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie.

In conformità alle finalità istituzionali, e in via collaterale ad esse, l'Associazione può altresì proporre se stessa come struttura di supporto per Enti

locali, Istituzioni pubbliche e private, associazioni, società e privati cittadini,

a) associandosi ad altri organismi che perseguono finalità analoghe, o complementari, alle proprie;

b) affiliandosi ad organismi culturali cittadini, regionali, nazionali e internazionali;

c) compiendo tutti i necessari atti di natura amministrativa, patrimoniale e finanziaria necessari al tale scopo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 - (Ammissione all'Associazione)

Possono aderire all'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I CANTORI DI MASTROROSTICA tutti i cittadini italiani e stranieri maggiori di età che intendono dividerne le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato/a da presentarsi al Presidente dell'Associazione.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo dopo aver accertato l'interesse partecipativo e collaborativo del richiedente.

L'ammissione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel *Libro degli associati*.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione l'aspirante può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei.

Per gli aspiranti Cantori l'ammissione è subordinata al parere vincolante del Direttore artistico/Maestro del Coro, basato sulle qualità tecnico-canore del/della richiedente.

In via eccezionale possono essere ammessi come Cantori coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, previo assenso scritto dell'esercente la potestà parentale. Detto assenso dovrà essere riconfermato, sempre per iscritto, all'inizio di ogni anno e comunque sino al momento in cui il Cantore minorenni non abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso di intervenuto diniego dell'assenso da parte l'esercente la potestà parentale, che potrà avvenire in qualunque momento e sotto qualsivoglia forma, il/la minorenni è da intendersi escluso/a di diritto, senza necessità di alcuna delibera al riguardo.

ART. 7 - (Categorie di Associati – loro diritti e doveri)

Gli Associati si distinguono in

- Cantori
- Sostenitori
- Benemeriti (o Onorari).

I Cantori sono membri di pieno diritto e partecipano attivamente alla vita dell'Associazione.

I Sostenitori sono coloro che, pur non partecipando alla normale vita dell'Associazione, ne sostengono l'attività con libere elargizioni e/o prestazioni.

I Benemeriti (o Onorari) sono Associati nominati dal Presidente, su propo-

sta del Consiglio Direttivo e con l'assenso dell'Assemblea, o per il contributo dato alla nascita, all'organizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione stessa, o per benemeritenze nel campo dell'esperienza musicale, artistica e/o culturale, o per l'importanza della loro personalità e rappresentatività.

I Sostenitori ed i Benemeriti possono partecipare all'attività assembleare, ma senza diritto di voto, salvo non rivestano anche la qualifica di Cantore.

Tutti gli Associati costituiscono l'Assemblea dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione dell'Ordinamento associativo, al quale tutti gli Associati sono vincolati, anche moralmente, per le esigenze della vita di gruppo, nel pieno rispetto delle libertà individuali.

Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento, conoscere preventivamente l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali, sia delle Assemblee, che del Consiglio direttivo.

Al voto in Assemblea sono ammessi soltanto gli Associati con qualifica di Cantore purché maggiorenne ed iscritto/a nel *Libro degli associati* da almeno tre mesi.

Ciascun Cantore ha diritto ad un voto, oltre a quello in qualità di delegato di altro Associato.

L'appartenenza all'Associazione comporta il dovere

a) di rispettare ed applicare, senza riserva alcuna, le norme del presente Statuto e dei regolamenti associativi;

b) di osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

c) di uniformarsi alle disposizioni impartite dal Presidente, dal Consiglio

direttivo e dal Direttore artistico/Maestro del Coro;

d) di svolgere la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e, quindi, senza alcuno scopo di lucro, anche indiretto;

e) di difendere il buon nome dell'Associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di un contributo annuo volto all'autofinanziamento dell'Associazione, il cui ammontare è stabilito all'inizio di ogni anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

I nuovi Associati sono tenuti a versare il contributo annuo all'atto dell'iscrizione.

L'adesione all'Associazione sottintende, specialmente per i Cantori, il rispetto reciproco e, per questo, l'accettazione incondizionata delle regole pratiche e morali di condotta indispensabili alla crescita professionale del Coro, tra i quali, in particolare, l'impegno all'apprendimento del programma e la puntualità alle prove ed alle esecuzioni.

Il Cantore che non mantiene tali impegni potrà essere sottoposto al giudizio del Consiglio direttivo per l'espulsione. In ogni caso, il Cantore che, a giudizio del Direttore artistico/Maestro del Coro, non avrà maturato una preparazione sufficiente, non potrà partecipare all'esibizione in programma.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario, che ogni Associato è chiamato perentoriamente ad assumere, è incompatibile con qualsiasi forma di collaborazione retribuita da parte dell'Associazione, al di là dell'eventuale rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per lo svolgimento di particolari funzioni.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'Associato)

La qualifica di socio può essere perduta:

a) per recesso volontario, da comunicarsi mediante lettera indirizzata al Presidente con preavviso di almeno un mese;

b) per esclusione, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo qualora l'Associato

- contravvenga agli obblighi derivanti dall'Ordinamento associativo e/o dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- assuma comportamenti contrari al dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

- realizzi, dentro o fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli o tali da compromettere il prestigio della stessa, ovvero costituisca, con la sua condotta, ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo;

- si astenga senza giustificato motivo, se Cantore, dalla partecipazione alle prove, ai concerti, alle manifestazioni ed agli eventi programmati per un periodo tale da rendere pregiudizievole, a giudizio del Direttore artistico/Maestro del Coro, l'aggiornamento della sua preparazione, un'efficace partecipazione all'attività corale ed il soddisfacente risultato dell'attività comune.

Qualora l'Associato con qualifica di Cantore perda, a giudizio del Direttore artistico/Maestro del Coro, le normali qualità tecnico-canore, lo stesso decade da detta qualifica.

Al momento del recesso, dell'esclusione o della perdita della qualifica di

Cantore è fatto obbligo all'Associato di restituire il materiale consegnatogli per l'espletamento delle relative attività (divisa, cartelline, raccoglitori, e quant'altro fornito dall'Associazione per le attività svolte).

ART. 10 - (Organi associativi)

Gli organi dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I CANTORI DI MAROSTICA sono:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il Direttore artistico/Maestro del Coro;

il Tesoriere/Segretario del Consiglio direttivo.

ART. 11 - (Assemblea degli Associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È Indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

A seconda dell'ordine del giorno l'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e della relativa relazione del Consiglio direttivo; qualora intercorrano speciali ragioni la data di convocazione di tale Assemblea potrà essere differita sino al 30 giugno.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per la modifica dello Statuto e/o dei suoi regolamenti attuativi ed esecutivi, per lo scioglimento dell'Associazione stessa, ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, nonché su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un

decimo degli Associati.

La comunicazione di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale, sul sito www.icantoridimarostica.it almeno dieci giorni prima della data fissata; la comunicazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e luogo di svolgimento.

Per gli Associati che non siano Cantori tale comunicazione deve avvenire o a mezzo lettera, o a mezzo fax o a mezzo *e-mail*, spediti, l'uno o l'altro, all'indirizzo risultante dal *Libro degli associati*.

Non possono partecipare all'Assemblea coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, assistito da un Segretario di assemblea, nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea degli Associati)

L'Assemblea delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e, in particolare,

a) approva il rendiconto economico-finanziario e la relativa relazione del Consiglio direttivo;

b) provvede alla elezione o alla revoca del Consiglio direttivo e/o dei suoi singoli componenti, nonché del Tesoriere/Segretario;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

e) approva i regolamenti per la disciplina dell'Associazione;

f) delibera sulle modifiche del presente Statuto e/o dei suoi regolamenti esecutivi e/o attuativi;

g) si pronuncia sul reclamo degli aspiranti Associati non ammessi all'Associazione dal Consiglio direttivo;

h) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sul contributo annuo volto all'autofinanziamento dell'Associazione, da porre a carico di ciascun Associato;

i) delibera, qualora imposto dalla Legge durante la sua stessa esistenza, sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati;

j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, assicurandosi che la devoluzione del suo patrimonio avvenga secondo Legge;

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto.

ART. 13 - (Validità delle Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati aventi diritto di voto, conferendo delega scritta.

Ciascun Associato è portatore di una sola delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza

dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva i suoi regolamenti e le eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ART. 14 - (Verbalizzazione delle riunioni)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Le deliberazioni, raccolte nell'apposito *Libro* a cura del Presidente, restano a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura presso la sede dell'Associazione.

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È composto da sette membri, tutti rieleggibili, di cui perlomeno cinque devono essere coristi in attività, e almeno uno in rappresentanza di ciascuna sezione; ne sono membri di diritto il Tesoriere ed il Direttore artistico/Maestro del Coro.

La durata del mandato consiliare è di 3 (tre) esercizi.

È compito dei Consiglieri eletti nominare il Presidente, il Vice-presidente e le altre cariche all'interno del Consiglio medesimo, tra le quali quella di Segretario se il Tesoriere eletto dall'Assemblea non possa assumerne la funzione.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea; in particolare il Consiglio

a) predispone il programma delle attività dell'Associazione e lo realizza sotto l'aspetto organizzativo;

b) dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea degli Associati;

c) cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, quella straordinaria;

d) indice le assemblee;

e) delibera sull'ammissione degli Associati;

f) propone all'Assemblea, affinché vi deliberi alla prima riunione utile, la misura del contributo annuo volto all'autofinanziamento dell'Associazione, da porre a carico di ogni Associato;

g) procede, all'inizio di ogni anno, alla revisione del *Libro degli associati* per proporre all'Assemblea l'esclusione, se morosi o indegni, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;

h) redige il preventivo ed il consuntivo economico-finanziario delle attività, da proporre per l'approvazione all'Assemblea;

i) delibera le quote associative annue;

j) redige i regolamenti per l'attività associativa da presentare all'approvazione dell'Assemblea

k) decide sul trattamento economico e sui rimborsi spese spettanti agli Associati, al Direttore artistico/Maestro del Coro e agli artisti che abbiano collaborato con l'Associazione;

l) adotta tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;

m) surroga i componenti dimissionari e/o revocati del Consiglio direttivo col primo dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva;

n) decide le forme di collaborazione con riferimento alle esibizioni corali ed all'eventuale coinvolgimento alle stesse di altre formazioni, altri singoli coristi, musicisti ed artisti in genere;

o) promuove, favorisce ed attua i rapporti con alte associazioni, sia corali che culturali e sociali in genere, e/o con gli Enti pubblici e privati che intrattengano per qualsiasi ragione e motivo rapporti con l'Associazione.

Gli incarichi dei Consiglieri si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sue decisioni devono essere verbalizzate e, i verbali, conservati in apposito *Libro*.

Al Consiglio direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del codice civile.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente sarà seguita dal Segretario del Consiglio stesso, al quale compete, in particolare,

- a) la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi *Libri*;
- b) la cura della corrispondenza dell'Associazione, la tenuta del protocollo e l'archiviazione della documentazione ufficiale dell'Associazione, compresi i repertori e le partiture musicali;
- c) l'aggiornamento del *Libro degli associati*.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli Associati, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di particolare urgenza ed eccezionalità - e solo laddove risulti impossibile la riunione del Direttivo in tempo utile - può adottare in via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo farli ratificare dal Consiglio direttivo in riunione convocata al più presto e, comunque, entro e non oltre i dieci giorni successivi all'assunzione del provvedimento stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo, ma può cessare per dimissioni volontarie o eventuale revoca per giusta causa deliberata dall'assemblea straordinaria su motivata convocazione del Vice-presidente.

In caso di temporanea assenza o impossibilità del Presidente ne assume i poteri, compresi quelli di rappresentanza, il Vice-presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca

l'Assemblea per l'elezione del Consiglio direttivo.

ART. 17 - (Direttore artistico/Maestro del Coro)

Il Direttore artistico/Maestro del Coro viene nominato ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea ordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio direttivo; assume la qualifica di Associato ed entra a far parte di diritto del Consiglio direttivo in funzione di consulente, con diritto di voto.

A lui competono, in via esclusiva,

- a) le scelte in campo artistico-didattico;
- b) la cura degli aspetti più strettamente tecnico-musicali delle attività dell'Associazione;
- c) la scelta dei programmi, dei concerti e dei brani del repertorio canoro e musicale;
- d) il parere vincolante in ordine all'ingresso dei nuovi Associati che chiedano la qualifica di Cantore;
- e) la revoca della qualifica di Cantore qualora vengano a mancare, nell'interessato, le minime qualità tecnico-canore richieste per un'utile partecipazione alle attività concertistiche.

Per particolari contingenze il Direttore artistico/Maestro del Coro può avvalersi, nelle prove e nei concerti, di coristi e/o solisti e/o musicisti esterni all'Associazione.

ART. 18 - (Tesoriere/Segretario del Consiglio direttivo)

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

È membro di diritto del Consiglio direttivo, con diritto di voto.

Salvo motivato impedimento, lo stesso è chiamato a ricoprire anche la funzione di Segretario del Consiglio direttivo.

Al Tesoriere compete, in via esclusiva,

- a) riscuotere le entrate;
- b) disporre i pagamenti, su mandato del Consiglio direttivo;
- c) documentare e registrare negli appositi *Libri* le entrate e le uscite contabili e di esercizio;
- d) redigere il preventivo ed il consuntivo economico finanziario delle attività dell'Associazione;
- e) esporre, alla fine di ogni esercizio, o quando comunque richiestogli, la consistenza del patrimonio sociale e l'andamento dell'esercizio in corso d'anno.

Al Segretario del Consiglio direttivo spetta

- a) la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio, con la tenuta dei relativi registri;
- b) il disbrigo della corrispondenza, con la tenuta del protocollo e l'archiviazione della documentazione ufficiale dell'Associazione, repertori e partiture comprese;
- c) il materiale aggiornamento del *Libro degli associati*.

ART. 19 - (Addetto alle pubbliche relazioni)

Al fine di permettere una migliore interazione con le realtà presenti sul territorio, ogni 4 (quattro) anni l'Assemblea può nominare un Addetto alle pubbliche relazioni.

La scelta deve essere effettuata badando alle capacità di carattere interpersonale e comunicative della persona eligenda.

L'Addetto alle pubbliche relazioni risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo, al Presidente e al Direttore artistico/Maestro del Coro,

con i quali deve consultarsi prima di ogni decisione, così da armonizzare la gestione del suo operato con la generale gestione dell'Associazione.

A tal fine i pareri del Consiglio direttivo e del Direttore artistico/Maestro del Coro sono vincolanti.

In particolare sono compiti dell'Addetto alle pubbliche relazioni

a) ricercare ogni rapporto con privati, oltre che con organizzazioni pubbliche e private, che possano recare giovamento all'Associazione;

b) mantenere i contatti con detti soggetti;

c) occuparsi - d'intesa con il Consiglio Direttivo ed il Direttore artistico/Maestro del Coro - della organizzazione di rassegne, concerti o qualsivoglia attività volta a sviluppare l'attività del Coro e/o dell'Associazione in generale;

d) assumere, in occasione di ogni esibizione del Coro, i necessari contatti ed i conseguenti accordi con gli Enti organizzatori, al fine di realizzare le migliori condizioni ambientali e logistiche per le esibizioni;

e) concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni.

L'Addetto alle pubbliche relazioni può farsi aiutare nell'esercizio delle sue funzioni da altri Associati e/o collaboratori, anche esterni all'Associazione, dell'operato dei quali egli risponde.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili)

ed obbligo di utilizzo del patrimonio)

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 è fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

È dovere dell'Associazione utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

ART. 22 - (Esercizio associativo - Bilancio)

L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione corrisponde con l'anno solare.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio, redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017, è predisposto da Consiglio direttivo, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - (Personale retribuito)

Come ogni analogo sodalizio l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I CANTORI DI MAROSTICA può avvalersi di personale retribuito, bensì nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 117/2017.

Se del caso, i rapporti tra Associazione e personale retribuito saranno disciplinati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per

malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.

In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.